

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	797
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Concessione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze. (3032) . . . . .	797
PRESIDENTE . . . . .	797, 798
FERRARESE, <i>Relatore</i> . . . . .	797
Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (3023) . . . . .	798
PRESIDENTE . . . . .	798, 799
MATTEUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	798, 799
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	799
GERACI . . . . .	799
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	800

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati La Pira e Terranova Corrado.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze. (3032).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze.

Prego il relatore, onorevole Ferrarese, di riferire su questo disegno di legge.

FERRARESE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame riguarda la concessione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze, relativamente al primo gruppo. Il decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, approvava il piano regolatore di ampliamento della città di Firenze e le zone erano suddivise in tre gruppi. Il primo gruppo, quello che interessa il presente disegno di legge, comprende le zone poste tra la via Villa Magna, via Erbosa, ecc.. Per questo gruppo era stato concesso il termine di venticinque anni, per il secondo di trenta anni e per il terzo di quaranta anni. Per l'interruzione determinata dalla guerra, specialmente dall'ottobre del 1943 al 1946, il termine di venticinque anni sarebbe scaduto nell'aprile del 1952. Il comune di Firenze ha chiesto una proroga di cinque anni. Il pre-

**La seduta comincia alle 9,45.**

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

sente disegno di legge concederebbe una proroga fino al 31 dicembre 1955, in armonia con l'articolo 4, primo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1952, il quale proroga a tale data il termine di cui all'articolo 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

I motivi adottati dal comune di Firenze sembrano fondati e ritengo, pertanto, che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale, Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

«Per l'esecuzione delle espropriazioni e delle opere relative al primo gruppo di zone comprese nel piano regolatore di ampliamento della città di Firenze, approvato con regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è concesso, con decorrenza dal 13 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955».

Poiché nessuno chiede di parlare e non vi sono emendamenti, il disegno di legge sarà volato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3023).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936.

Prego il relatore, onorevole Matteucci, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

**MATTEUCCI, Relatore.** Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame e approvato dalla competente Commissione del Senato concerne la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti. Si tratta

ancora, disgraziatamente, dei danni causati dal terremoto di Reggio Calabria e Messina nel lontano 1908 e da quello della Marsica nel 1915. Alla fine dell'ultima guerra erano circa duemila le pratiche ancora in corso per le quali, naturalmente, occorreva una maggiorazione dell'importo del sussidio dello Stato. Fu provveduto una prima volta con il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, maggiorando di quindici volte il contributo e stanziando una somma di 600 milioni di lire. Tale maggiorazione, però, risultò insufficiente e nessuna delle pratiche fu evasa. Fu presentata, allora, da parte di alcuni deputati di Reggio Calabria e Messina, fra i quali gli onorevoli Geraci e Mancini, una proposta di legge, di cui io fui relatore, tendente ad ottenere una ulteriore maggiorazione. E si arrivò così alla legge 29 luglio 1949, n. 531, che aumentava di circa quaranta volte l'importo del sussidio dello Stato.

Anche questa legge, però, ha dato luogo a degli inconvenienti per eliminare i quali si è predisposto il disegno di legge in esame che, abrogando gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531, dovrebbe rendere più operativa la legge stessa. Gli articoli che si propone di abrogare riguardano la maggiorazione di quindici volte del sussidio (che viene elevato a cinquanta volte), la presentazione di alcuni certificati e l'obbligo di investire il contributo in nuove costruzioni.

Alla relativa spesa si provvede con le somme già stanziare e ripartite negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 e la stessa IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge senza modificazioni, anche per evitare che il provvedimento torni al Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947, è maggiorato di 50 volte.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purché la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero nel caso di notifica anteriore a tale data, purché i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa.

Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti Uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile.

Il progetto, munito del visto di approvazione, sarà inviato dagli Uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, è ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso ».

L'onorevole Geraci propone il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* entro il termine del 30 giugno 1953; *con le parole:* entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho particolari ragioni per oppormi all'emendamento proposto dall'onorevole Geraci. Vorrei però far considerare che il ritorno del provvedimento al Senato comporterebbe una ulteriore perdita di tempo.

GERACI. Debbo insistere nell'emendamento perché non è possibile presentare le domande entro pochi mesi.

MATTEUCCI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Geraci.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 3.

« Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente articolo 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tal fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sarà determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454, ed all'importo della spesa prevista dal nuovo progetto da presentarsi a norma dell'articolo 2 della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 4.

« Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto legge 26 febbraio 1928, n. 457 e dell'articolo 2, del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578 ».

(È approvato).

#### ART. 5.

« Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 incluso di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1935 n. 454, per i quali il contributo sotto qualsiasi forma, riconosciuto dal Ministero delle finanze o dal Ministero del tesoro non sia stato ancora riscosso in tutto o in parte, il Ministero dei lavori pubblici provvederà in sostituzione del contributo anzidetto, alla concessione del sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, della legge 29 luglio 1949, n. 531 e della presente legge.

Sull'ammontare del sussidio determinato a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, saranno trattenute e versate alla gestione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III,

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, le somme eventualmente dovute a tale gestione dal beneficiario del sussidio.

Sullo stesso ammontare dovrà essere tenuto anche l'importo delle obbligazioni danneggiati terremoto eventualmente rilasciato al beneficiario del sussidio.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 531».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o dan-

neggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 ». (3023):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze ». (3032):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Baglioni, Belliardi, Ben-  
nani, Bontade Margherita, Calandrone, Cec-  
cherini, De' Cocci, De Meo, Di Leo, Ferrarese,  
Gabrieli, Garlato, Geraci, Gotelli Angela, Mar-  
coni, Matteucci, Messinetti, Moro Francesco,  
Nicoletto, Notarianni, Pacati, Palazzolo, Pi-  
razzi Maffiola, Polano, Sciaudane, Turco.

Sono in congedo:

La Pira e Terranova Corrado.

**La seduta termina alle 10,10.**